



CITTA' DI CAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 17 DEL 03/04/2020

OGGETTO : PROVVEDIMENTO PER LA PIENA ATTUAZIONE DELLE MISURE GOVERNATIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID/2019 SUL TERRITORIO COMUNALE. UTILIZZO DI DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

CONSIDERATO

- che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale
- l'Organizzazione mondiale della sanità con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

- **la delibera** del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **il decreto-legge** 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;
- **i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri** dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, recanti Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- **l'ordinanza del Ministro della salute** del 20 marzo 2020;
- **l'ordinanza del 28 marzo 2020** adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTI, da ultimi

- **il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18** (Cura Italia), avente ad oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- **il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19** recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- **da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020** “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con cui l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e' prorogata fino al 13 aprile 2020.

PRESO ATTO che il D.L. n. 19/2020 menzionato all'art.3 prevede:

“1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”

PRESO ATTO altresì della circolare del Ministero dell'Interno esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, :

*“[...] Con l'art. 3 si è inteso delineare una cornice normativa all' interno della quale inquadrare l'adozione di misure urgenti da parte di Regioni e Comuni per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza in atto. E' previsto, in primo luogo, che le ordinanze regionali e comunali, adottate per ragioni di sanità sulla base della normativa in materia, possano essere emanate nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 1, del nuovo decreto-legge, ma con efficacia limitata fino a tale momento e solamente **per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario in tutto o in parte del territorio della Regione o del Comune interessati**. In tale quadro è, altresì, stabilito che, nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e **i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale”**.*

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania tutte intese a attuare pienamente le misure governative, introducendo anche misure più restrittive, necessarie nello specifico contesto del territorio della Regione Campania, la cui efficacia è stabilita fino al 14 Aprile 2020;

RILEVATO dai provvedimenti sin qui adottati dal Governo e dalla Regione, che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali, mantenere la distanza tra i soggetti e, in particolare, evitare gli spostamenti delle persone, costituenti la principale fonte di diffusione massima del virus e lo svolgimento delle attività non essenziali;

PRESO ATTO

- che il rischio contagio risulta ormai gravissimo sull'intero territorio regionale e che i dati pervenuti all'unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 6.3.2020 dimostrano che nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di

contagio sono in continua forte crescita nella regione Campania (Chiarimento del 14 marzo 2020);

- che i report della Unità di Crisi della Regione Campania, redatti sulla base del metodo scientifico in uso al team di epidemiologi in seno alla stessa Unità, attestano un trend ancora incrementale dei casi positivi, con ripercussione su accessi ospedalieri sia in regime ordinario che intensivo, e che tale trend impone il rafforzamento di misure di distanziamento sociale;

RITENUTO che la descritta situazione, a fronte del marcato e diffuso contagio che riguarda tutto il territorio regionale, impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione del contagio sull'isola di Capri, tenuto conto anche che è stato rilevato un caso di positività al virus nel limitrofo Comune di Anacapri;

CONSIDERATO, che il contesto particolare dell'isola di Capri richiede misure di massima prevenzione della diffusione del virus per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del territorio connesse in particolare a:

- le ridotte risorse umane sul territorio e, in particolare, l'attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Capri che non permettono un'efficace e scrupolosa attività di sorveglianza di attuazione delle misure di prevenzione previste dai decreti governativi per numeri superiori di presenze sul territorio;
- la presenza sull'isola di un presidio ospedaliero di piccole dimensioni, con una ridotta misura dei posti di isolamento, potrebbe non garantire una idonea gestione ed assistenza in caso di diffusione dell'epidemia;
- le oggettive difficoltà dei trasporti marittimi da e verso l'isola, anche tenuto conto delle possibili condizioni meteo marine avverse, ancor più aggravate in ipotesi di trasporto speciale di eventuali pazienti risultati positivi al COVID- 19, tra l'altro non trasportabili con elisoccorso;

VISTA la nota del Funzionario Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Capri, del 31 marzo 2020, prot. 7121, dalla quale emerge che dai controlli posti in essere dalla Polizia Municipale sul territorio comunale *“l'utilizzo delle cd. Mascherine non è utilizzato dalla maggior parte dei cittadini. Quindi, nelle stradine comunali, in particolare nel centro storico, alcune delle quali di ridotte dimensioni in larghezza, l'incrocio tra le persone in alcuni frangenti non consente di rispettare il distanziamento sociale imposto. Analogamente avviene nelle attività commerciali aperte in questo periodo sempre per le contenute dimensioni dei locali”*.

CONSIDERATO l'avvenuto innalzamento, nelle more, del rischio COVID 19 sul territorio comunale essendo stato accertato il primo caso di tampone positivo sull'Isola di Capri come anche da comunicazione del 26 marzo 2020 del Comune di Anacapri;

CONSIDERATO, altresì, che la maggior parte del territorio comunale di Capri ha percorrenza esclusivamente pedonale essendo interdetto al traffico carrozzabile ed il “centro storico” (in particolare, e tra l'altro, Via le Botteghe, Via Fuorlovado, Via Longano, Via Sopramonte, Via Madre Serafina Cimino, Via Oratorio, Via Gradoni Sopramonte, Via Vico S. Tommaso, Via Padre Serafino Cimino, Via Vico Sella Orta, Via Li Campi, Via Valentino, Via Posterula, Via Dalmazio Birago, Via L'Abate, Via Castello, Via Vico degli Urtanti, Via Listrieri, Via Madonne delle Grazie, Via Padre Reginaldo Giuliani, ecc..) attraverso il quale è necessario transitare per raggiungere sia i punti di approvvigionamento (alimentari) sia i servizi essenziali consentiti (Municipio, Posta, Banca, Ospedale “G. Capilupi”) è costituito da stradine di ridotte dimensioni di larghezza che non garantiscono il rispetto del distanziamento sociale per tutte le persone che, per qualsiasi ragione transitano contemporaneamente in tali stradine.

CONSIDERATO, che non è possibile escludere che anche coloro che abitano in luoghi non

limitrofi al centro storico possano transitare all'interno di quest'ultimo in ragione della presenza di luoghi di approvvigionamento o per la presenza di servizi con possibile promiscuità interpersonale.

CONSIDERATO, inoltre, che parimenti in ragione del territorio più circoscritto, gli ambienti degli esercizi commerciali ed, in particolare, degli alimentari, hanno dimensioni più ridotte rispetto ad altri territori rendendo, pertanto, più necessario il rigoroso rispetto delle precauzioni di sicurezza individuali.

CONSIDERATO che è indispensabile assumere immediatamente ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità, disponendo l'utilizzo obbligatorio del Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale, anche del tipo "Fai da te"), fino al giorno 03.04.2020, da parte di tutti i cittadini che per qualsiasi ragione, transitano sul territorio comunale e che frequentino aree pubbliche e/o aperte al pubblico, attività commerciali (alimentari e simili) di pubblico servizio (Municipio, Uffici, Poste, Ospedale, ecc.);

RILEVATO che il contagio avviene attraverso piccolissime goccioline di saliva che emettiamo nel parlare, tossire, starnutire (goccioline di Flugge) e restano sospese nell'aria o contaminano oggetti e superfici con le quali vengono a contatto e che il contagio avviene in maniera diretta attraverso l'inalazione di queste goccioline sospese nell'aria da parte di altri individui, oppure in via indiretta toccando le superfici contaminate e portando le mani agli occhi, al naso o alla bocca.

RILEVATO che l'utilizzo delle mascherine, in ogni caso, :

- riduce drasticamente la propagazione di queste goccioline da parte di individui infetti (l'infezione si palesa dopo circa 10 giorni, durante i quali l'individuo apparentemente sano può diffondere l'infezione), di quelli con sintomi lievi sottovalutati o di quelli asintomatici;
- riduce la quantità di virus immessi nell'aria e la contaminazione delle superfici, riducendo la carica virale di una probabile infezione;
- riduce la contagiosità per via aerea e la contaminazione di oggetti e superfici, riducendo anche la distanza interumana di propagazione del virus;

CONSIDERATO che il Comune di Capri, a tal riguardo, ha provveduto, altresì, a reperire sia mascherine interfacciali "fai da te" realizzate da persone residenti sul territorio caprese, sia all'acquisizione di quantitativi di mascherine interfacciali ed è in corso la distribuzione delle stesse a tutti i residenti le quali sono, in ogni caso, facilmente reperibili presso il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile di Capri.

RITENUTO che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione logistica collegata ai trasporti via mare, impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 comma 2 del decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, e dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;

VISTI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le*

ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]”

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento, anche all’esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell’attuazione della presente ordinanza;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Capri;

ORDINA

A tutti i cittadini residenti e non residenti che transitano sul territorio del Comune di Capri e frequentano aree pubbliche e/o aperte al pubblico (strade e piazze), attività commerciali (alimentari e simili) e di pubblico servizio (Municipio, Uffici, Poste, Ospedale, ecc..) di indossare il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale, anche del tipo “Fai da te”), anche di tipo mono uso, con decorrenza dalla data della presente ordinanza e fino al 15 aprile 2020.

La Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica, di vigilare per l’esatta osservanza della presente ordinanza affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori;

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e ss.mm.ii., al quale integralmente si rinvia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

DISPONE

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio del Comune di Capri per 15 gg e sul sito web istituzionale.

Che il presente provvedimento venga comunicato:

Al Comando della Polizia Municipale
Al C.O.C. anche per l’informativa alla popolazione
Al Commissariato P.S. Capri
Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Capri
All’Ufficio circondariale marittimo
Alle compagnie marittime di navigazione
Alla Regione Campania
Alla Unità di crisi regionale
Alla Prefettura UTG di Napoli
Al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl competente

Capri, li 03/04/2020

Il Sindaco
Dott. Marino Lembo
Atto sottoscritto digitalmente